

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXI - N. 2 - Marzo/Aprile 2017

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada

SCADENZE! SCADENZE!

7 MARZO martedì

- Certificazione unica 2017: invio telematico (modello ordinario)

16 MARZO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Tassa annuale libri sociali

20 MARZO lunedì

- Invio domanda di accesso al credito per spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza

25 MARZO sabato

- Elenchi intrastat: mensili

31 MARZO venerdì

- ENTI Associativi: comunicazione telematica modello EAS qualora ci siano state variazioni nel 2016
- Rottamazioni cartelle: presentazione istanza definizione agevolata ruoli

1 APRILE sabato

- Invio telematico corrispettivi distributori automatici

10 APRILE lunedì

- Spesometro (elenco clienti/fornitori) anno 2016 per soggetti mensili

18 APRILE martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

20 APRILE giovedì

- Spesometro (elenco clienti/fornitori) anno 2016 per soggetti diversi dai mensili

26 APRILE mercoledì

- Elenchi intrastat operazioni attive : primo trimestre 2017

CREDITO VIDEOSORVEGLIANZA: istanza

L'art. 1, c. 982 della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede il riconoscimento alle persone fisiche di un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Tali spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Con un provvedimento direttoriale pubblicato il 14 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal **20 febbraio e fino al 20 marzo** le domande si potranno trasmettere utilizzando l'apposito software "Credito video sorveglianza", che è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare massimo complessivo delle risorse di euro 15 milioni e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determinerà la percentuale spettante a ciascun soggetto. Al fine di vedersi attribuire il credito è necessario che sia presentata apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con cui il contribuente comunica il proprio codi-

ce fiscale, il codice fiscale del fornitore del bene o servizio la cui spesa da diritto al credito, il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'IVA. L'istanza andrà presentata esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente (se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- oppure tramite intermediario incaricato.

Il credito d'imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016, da presentare nel 2017.

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d'imposta maturato **solo in compensazione**, tramite modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono anche utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

DONATELLA FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

IN QUESTO NUMERO:

- CREDITO VIDEOSORVEGLIANZA: istanza
- ECOBONUS 2017: detrazioni fiscali
- IRI: valutazione di convenienza
- BANDO INAIL 2016: pronti gli incentivi alle imprese
- MANCATA PROROGA CEDOLARE SECCA: cedolare salva
- SPLAFONAMENTO IVA: il punto sul ravvedimento operoso
- APPRENDISTATO: incentivi di primo livello
- MODELLI INTRASTAT 2017: mensili



RASSEGNA STAMPA sintesi

Nuovi obblighi amministrativi per le imprese dei settori alimentare e chimico

Cambia il regime sanzionatorio previsto in capo a produttori e distributori di prodotti alimentari: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via definitiva un decreto legislativo che modifica la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente.

In particolare, per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti comunitari n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie fino a 80mila euro. Il provvedimento ha inoltre istituito un'anagrafica del settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare.

Con un altro decreto legislativo - anch'esso varato in via definitiva - Palazzo Chigi ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme dettate dal Regolamento n. 649/2012 in materia di esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Oltre al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo economico, sono competenti ad effettuare i relativi controlli anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di finanza nonché le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Iperammortamento, rilevano anche gli oneri accessori

Ai fini delle agevolazioni riconducibili al piano "Industria 4.0", rilevano anche tutti gli oneri accessori di diretta imputazione al bene oggetto dell'iperammortamento: si pensi sotto questo profilo agli interventi elettrici o idraulici richiesti per l'installazione di un nuovo macchinario.

Inoltre, ai fini della verifica dei requisiti relativi all'ambito temporale della misura, rilevano i criteri stabiliti dall'art. 109 del Tur. I principi sono stati confermati dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017. Si ricorda che l'iperammortamento - introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) - consiste nella maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni indicati in un elenco allegato alla medesima legge.

Equitalia, le riforme "spingono" la riscossione

Nel corso del 2016 Equitalia ha fatto registrare un riscosso complessivo di oltre 8,7 miliardi di euro, vale a dire il 6,17 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Nella classifica per regioni, al primo posto si colloca la Lombardia (1,84 miliardi), seguita da Lazio (1,28 miliardi) e Campania (875 milioni); si tenga presente che in Sicilia opera una società regionale. Commentando i dati l'amministratore delegato della società di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, ha affermato che "I risultati confermano che le riforme messe in atto dal governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta all'evasione e al recupero delle risorse con nuovi strumenti, così come i nostri progetti per costruire un nuovo rapporto coi cittadini grazie anche all'impegno e alla professionalità dei dipendenti di Equitalia vanno nella giusta direzione, anche se possiamo e dobbiamo migliorare".

ECOBONUS 2017: detrazioni fiscali

Il cosiddetto "Ecobonus" consiste in una detrazione fiscale Irpef o Ires per interventi di riqualificazione energetica su immobili già esistenti. In sostanza, per tutte le spese e gli importi sostenuti ai fini di migliorare le prestazioni energetiche della propria casa o di parti comuni del condominio sarà possibile richiedere l'agevolazione fiscale e beneficiare dello sgravio dal 65% fino al 75%. La detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 per le ristrutturazioni volte al risparmio energetico della propria casa e fino al 31 dicembre 2021 per quelli volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dei condomini.

L'importante novità sull'Ecobonus 2017 riguarda gli interventi di risparmio energetico sui condomini la cui detrazione fiscale è stata portata fino al 75%. Nel caso di interventi di miglioramento energetico che riguardino l'intero involucro dell'edificio, l'agevolazione fiscale dell'Ecobonus potrà salire al 70% qualora l'intervento incida almeno sul 25% della superficie complessiva del condominio. La detrazione del 75% spetterà invece se la riqualificazione energetica sarà finalizzata al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.

Questa detrazione fiscale dal 65% al 75% può essere richiesta solamente su immobili ed edifici già esistenti compresi i beni strumentali. Non possono invece essere agevolati interventi effettuati su immobili in corso di nuova costruzione. Come prova dell'esistenza dell'immobile bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.

Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L'unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l'obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile. La modalità di fruizione relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate annuali per 10 anni. Si ricorda a tal proposito che per i soggetti incapienti (cioè coloro che non hanno sufficiente irpef per recuperare la detrazione) è prevista la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili nel caso in cui i lavori riguardino parti comuni condominiali.

Nello specifico, l'agevolazione del 65% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:



- miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

L'importo massimo di spesa ammessa utile a determinare l'ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:

- **100.000 euro** per gli interventi di riqualificazione energetica;
- **60.000 euro** per gli interventi sull'involucro dell'edificio;
- **30.000 euro** per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- **60.000 euro** per l'installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

L'agevolazione fino al 75% per interventi sui condomini invece prevede un importo di spesa sul quale calcolare la detrazione pari a **40.000 euro** moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Così, ad esempio, per un condominio costituito da 12 appartamenti la spesa massima agevolabile risulta pari a 480.000 euro.

I contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono sia le persone fisiche che i titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), enti pubblici e privati non commerciali.

Per avere diritto alla detrazione fiscale e all'agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare

ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'Ecobonus 2017 viene erogato soltanto con l'invio da parte del contribuente che ha effettuato la spesa di ristrutturazione dei seguenti documenti:

- asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
- attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
- certificazione energetica dell'immobile fornito dalla Regione o dall'Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all'Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell'attestato di qualificazione energetica.

Le regole del pagamento variano:

- nel caso di contribuenti non titolari di reddito d'impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite

bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;

- i contribuenti titolari di reddito d'impresa non sono soggetti all'obbligo di pagare tramite bonifico ma l'importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Importante ricordare infine che l'Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni che prevede una detrazione del 50%, confermato anch'esso per il 2017. I contribuenti dovranno decidere, nel caso l'intervento di riqualificazione dell'immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire. In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperi Martinelli

IRI: valutazione di convenienza

La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto una nuova imposta, al fine di uniformare la tassazione del reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone con quello delle società di capitali: l'imposta sul reddito d'impresa (IRI).

L'aliquota dell'IRI è la medesima dell'IRES e quindi il 24%, ma questa tassazione ha la funzione di acconto rispetto a quella definitiva che verrà effettuata in maniera ordinaria nel momento in cui l'utile verrà prelevato dall'imprenditore, o dai soci, se società di persone. In questo modo è possibile ridurre il carico fiscale di quella parte di utile che rimane all'interno dell'impresa e ne favorisce la patrimonializzazione. Per il calcolo della base imponibile INPS artigiani e commercianti vale il metodo fin qui utilizzato.

Questo regime vale solo per le imprese in contabilità ordinaria, vale dal 2017 e deve essere comunicato con un'opzione che vale per cinque anni.

Per una corretta valutazione della convenienza di questa opzione si devono tenere in considerazione due aspetti: l'aliquota media di tassazione e la politica di autofinanziamento dell'azienda. Il primo aspetto è presto spiegato: se l'aliquota media di tassazione del soggetto

imprenditore/socio è inferiore al 24% l'opzione non conviene. L'altro aspetto riguarda il rapporto tra gli utili conseguiti ed i prelievi realizzati nell'anno: la coincidenza tra i due valori di fatto vanifica l'aspetto positivo di tale opzione. In conclusione avranno convenienza ad applicare questo tipo di tassazione i soggetti che hanno redditi elevati e che non prelevano gran parte dell'utile realizzato con lo scopo di autofinanziare l'impresa.

Possono optare per questo tipo di tassazione le imprese individuali, le imprese familiari e le società commerciali di persone in regime di contabilità ordinaria. E' esclusa la possibilità per gli esercenti arti e professioni.

Il meccanismo è semplice: il reddito d'impresa conseguito viene tassato ai fini IRI con l'aliquota del 24%. Le somme prelevate nell'esercizio dall'imprenditore o dal socio entreranno a far parte del reddito complessivo e verranno tassate come redditi d'impresa in maniera ordinaria. Dal carico fiscale complessivo verrà poi detratto quanto pagato a titolo di IRI.

Non vengono tassati gli utilizzi di utile a coperture delle perdite o attribuiti al patrimonio.

FAUSTO DEMOZZI
Studio Demozzi

RASSEGNA STAMPA sintesi

Enti non commerciali, pronto il nuovo modello di controllo della dichiarazione Imu-Tasi

È disponibile la nuova versione (2.0.7) del modello di controllo delle dichiarazioni Imu-Tasi per gli enti non commerciali; viene contestualmente abbandonata la versione 2.0.6.

Lo ha reso noto il Dipartimento delle Finanze con un comunicato sul proprio sito, con il quale viene precisato che il programma "accetta esclusivamente il tracciato record di cui alle Specifiche Tecniche versione 1/2015 del 3 giugno 2015".

Si ricorda che con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14913, la Corte di Cassazione aveva affermato che per gli enti non commerciali - compresi gli enti pubblici - l'esenzione dai tributi locali degli immobili dagli stessi utilizzati è subordinata alla "duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito".

L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.

Startup, esteso agli apprendisti il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato

Per startup e incubatori il credito d'imposta previsto per l'assunzione di personale altamente qualificato ("CIPAQ") è riconosciuto anche in relazione ai costi riferiti alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato. La precisazione è stata confermata nella Relazione annuale del Ministero dello Sviluppo economico al Parlamento sullo stato di attuazione e sull'impatto della policy a sostegno delle startup e delle Pmi innovative (edizione 2016).

Si ricorda che l'agevolazione in commento è prevista nella misura del 35 per cento del costo sostenuto da un'azienda per le assunzioni di personale in possesso di dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, purché sia impiegato in attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale. Il credito d'imposta è destinato a coprire - con un tetto massimo di 200mila euro ad impresa - i costi sostenuti durante il primo anno dalla data di assunzione. La misura è disciplinata dall'art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal D.M. 23 ottobre 2013- si applica per gli anni 2012, 2013 e 2014.

L'ambito di applicazione è rappresentato da tutti i titolari di reddito di impresa, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ai fini del credito d'imposta rileva il costo salariale complessivo sostenuto dall'impresa, e quindi la retribuzione lorda prima delle imposte, contributi obbligatori e assistenziali per figli e familiari.

Start-up e PMI innovative, i controlli per l'iscrizione al Registro imprese

Il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare del 14 febbraio 2017, n. 3696, ha fornito le istruzioni alle Camere di commercio in merito ai controlli da effettuare ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese di start-up e piccole e medie imprese innovative.

RASSEGNA STAMPA sintesi

Il Mise esamina, in particolare, i controlli e i successivi adempimenti che la legge (art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 33) rimette agli uffici del registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di startup innovativa e PMI innovativa (verifiche dinamiche).

Nella circolare sono riportate inoltre alcune tavole sinottiche con i pareri precedentemente rilasciati dal Mise su diverse questioni operative, nonché l'indicazione dei tipi di controllo in carico agli uffici del Registro imprese.

Con la piattaforma Sister ora è possibile chiedere i certificati catastali e ipotecari

Con un comunicato stampa diffuso il 14 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate rende noto che ora attraverso la piattaforma Sister - dedicata ai servizi catastali e ipotecari - è possibile richiedere direttamente online, a tutti i Servizi di pubblicità immobiliare, anche i certificati ipotecari e le copie di note o titoli.

In particolare:

- chiedere certificati generali o speciali;
- chiedere copia delle note o dei titoli informatizzati;
- ricevere il documento firmato digitalmente dal conservatore;
- pagare i relativi tributi e scaricare le ricevute di pagamento.

Si ricorda che la richiesta dev'essere sottoscritta con firma digitale e può essere compilata con il software "UniCert", messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia stessa.

Bonus R&S, dentro i brevetti e fuori marchi e disegni

Con la Risoluzione 14 febbraio 2017, n. 19/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo. È stato in particolare precisato che rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, sempreché siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo.

Non sono invece ammessi i marchi di impresa e i disegni; nell'ambito applicativo della misura, poi, rientrano anche i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da terzi, anche da un fallimento di altra società, in quanto la norma nulla dispone circa la provenienza.

Si ricorda che il credito d'imposta in commento è stato introdotto dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato dall'art. 1, commi 15 e 16, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

Le disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 27 maggio 2015, mentre con la Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E furono forniti i chiarimenti delle Entrate. Per effetto della Manovra 2017, in particolare, è stato esteso di un anno - fino al 31 dicembre 2020 - il periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo,

BANDO INAIL 2016: pronti gli incentivi alle imprese

Con la determina del Presidente Inail di data 15 dicembre 2016, n. 381, è stato pubblicato il nuovo bando ISI, giunto ormai alla settima edizione, con il quale l'ente previdenziale si propone di assegnare 244 milioni di Euro alle imprese, tanto individuali quanto costituite in forma societaria, che promuovono progetti destinati al miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Lo stanziamento in parola, che rende disponibili complessivamente 244.507.756 Euro, vede l'assegnazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda, di un finanziamento a fondo perduto con copertura pari al 65% (fino ad un importo massimo di 130.000 Euro) delle spese sostenute per:

- progetti di investimento
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (ad es. modelli ex D. Lgs. 231/2001)
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto e/o eternit
- progetti riservati alle micro e piccole imprese operanti in particolari settori di attività (ristorazione, catering, mense, bar, gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio).



La novità principale del 2017 è rappresentata proprio dall'introduzione di quest'ultima tipologia di finanziamento (che tuttavia subisce una limitazione più stringente, con tetto massimo ammesso pari a 50.000 Euro), rivolta alle micro e alle piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con codici ATECO 56.1, 56.2, 56.3, 47.11.40, 47.29.90. In armonia con le norme comunitarie, i finanziamenti sono erogati in regime "de minimis" e sono cumulabili con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese o da altri inter-

venti pubblici di garanzia sul credito analoghi. Il contributo in conto capitale a fondo perduto, che può riguardare solo una delle precedenti tipologie di progetto finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà erogato all'esito di una verifica tecnico-amministrativa e successivamente alla realizzazione del progetto finanziato (fatta salva la possibilità di richiedere l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo).

A partire dal 19 aprile 2017 e fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, le aziende interessate potranno presentare la propria richiesta di finanziamento collegandosi alla sezione "accedi ai servizi online" del sito istituzionale dell'Inail, procedendo alla compilazione guidata della relativa domanda di ammissione (per l'acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi online, la registrazione sul portale dell'Istituto deve essere effettuato entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 3 giugno 2017). Successivamente, dal 12 giugno 2017, le imprese i cui progetti avranno raggiunto la soglia minima di ammissibilità richiesta (pari a 120 punti) potranno completare l'iter di invio della domanda on line, accedendo alla procedura telematica ed effettuando il download del proprio codice identificativo, che sarà utilizzato infine nella fase conclusiva della procedura di assegnazione, in occasione del click day per l'invio definitivo dell'istanza a mezzo del medesimo sportello telematico.

Ove la richiesta agevolativa ottenesse riscontro positivo, le imprese dovranno poi far pervenire all'Inail, entro 30 giorni, copia della domanda telematica generata dal sistema, nonché gli ulteriori documenti indicati dal bando pubblico e specifici in ragione della tipologia di progetto; l'intervento dovrà essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. Per ogni informazione in merito all'ammissione al finanziamento promosso dall'Inail, oltre alla consultazione del sito internet dell'Istituto (www.inail.it), è possibile contattare il numero telefonico 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06-164.164 (a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico), oltre alla collaborazione reperibile presso il proprio studio di riferimento.

MANCATA PROROGA CEDOLARE SECCA: cedolare salva

La cedolare secca sulle locazioni di immobili è una imposta sostitutiva a cui il locatore può aderire come stabilito dall'art. 3 del Dlgs. 14.3.2011 n. 23. Tale imposta sostituisce l'IRPEF, le addizionali regionali e comunali, l'imposta di registro e di bollo dovute nel caso di locazione di immobile ad uso abitativo. Attualmente è prevista un'aliquota del 21% per i contratti ordinari e del 10% per i contratti a canone concordato.

Fino al 3 dicembre 2016, chi dimenticava di comunicare all'Agenzia delle Entrate la proroga del contratto di locazione in cui ribadiva l'opzione per la cedolare secca, perdeva il regime agevolativo.

Nella prassi i contratti di locazione hanno una durata di 4 anni e contrattualmente è prevista una proroga automatica di ulteriori 4 anni senza necessita di ulteriori adempimenti delle parti coinvolte nel contratto. Anche nei contratti a canone concordato è stabilita una durata iniziale di 3 anni con un rinnovo automatico di 2 anni. Quindi nella prassi, salvo casi eccezionali, assistiamo ad un prolungamento tacito senza necessita di alcun intervento delle parti; tale andamento temporale è stabilito e tutelato dalla legge e difficilmente modificabile.

L'obbligo di riconfermare la cedolare secca al momento della proroga era sancito dall'art. 17 del DPR 131/86 e trattandosi di obbligo di comunicazione non collegato ad un obbligo di versamento (non è dovuta l'imposta di registro per rinnovo) spesso accadeva che tale adempimento non era percepito dal contribuente come un obbligo. La mancata comunicazione della proroga in cui doveva essere indicata la riconferma dell'opzione era quindi una mera violazione formale che revocava il regime della cedolare secca, comportando conseguenze indesiderate per il locatore.

Il locatore ignaro si trovava obbligato al pagamento dell'imposta di registro e di bollo a cui non aveva provveduto, sbagliava la compilazione della dichiarazione dei redditi ed il pagamento delle imposte dirette corrispondendo la cedolare secca invece della ordinaria IRPEF.

La legge 1.12.2016 n. 225 di conversione del DL 22.10.2016 n. 193 è intervenuta stabilendo che la mancata presentazione della comunicazione della proroga non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente e rispettoso del regime della cedolare secca ossia:



- non aver pagato l'imposta di registro per le annualità di proroga
- aver versato la cedolare
- aver compilato la dichiarazione dei redditi in coerenza con l'opzione
- aver rinunciato all'aggiornamento del canone.

L'omissione si sana con il pagamento di una sanzione di Euro 100,00 (Euro 50,00 nel caso in cui la comunicazione sia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni). Essendo previsto il termine di 30 giorni per l'esercizio della proroga, la mancata comunicazione della proroga si configura al decorso di tale periodo e solo da questo istante diviene sanzionabile l'omissione.

Non essendo previsto il caso dell'assenza della comunicazione, si ritiene che, il contribuente che abbia validamente optato per la cedolare secca alla prima registrazione e nel proseguo abbia tenuto un comportamento coerente con il regime non possa mai perdere il beneficio dell'imposizione sostitutiva.

La norma regola il caso dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto ma non pare che vi siano cause ostative per differenziare tale situazione da quella in cui l'opzione sia stata esercitata in una delle annualità successive alla prima.

In un recente chiarimento (Telefisco 2017) l'Agenzia delle Entrate ha confermato e chiarito che le novità proposte sono applicabili anche ai casi di contribuenti che hanno adottato un comportamento omissivo prima del 3 dicembre 2016.

ROBERT SCHUSTER
Studio Zandonella e Schuster

RASSEGNA STAMPA sintesi

con l'aumento al 50 per cento della misura dell'agevolazione e l'innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario.

Antiriciclaggio, dichiarazioni fiscali e buste paga fuori dalla normativa

Dichiarazioni fiscali e buste paga fuori dalla normativa Antiriciclaggio. Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, a una delegazione del Comitato unitario delle professioni guidata dal presidente, Marina Calderone, nel corso di un incontro con i tecnici del Mef e del ministero della giustizia per discutere del recepimento della direttiva comunitaria Antiriciclaggio.

In particolare, i commercialisti chiedono di rivedere gli oneri formali a carico degli studi professionali, delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ridurre l'entità delle sanzioni minime e massime.

"Prendiamo atto con soddisfazione", afferma Miani, "dell'apertura, da parte del Ministero, alle istanze delle professioni destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, emersa nel corso della riunione. Auspichiamo che ora le osservazioni già da tempo formulate alla bozza del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio vengano ampiamente recepite nel testo definitivo".

Marina Calderone è soddisfatta di aver "riscontrato un clima di fattiva collaborazione da parte del Vice Ministro e degli uffici ministeriali, ma anche di grande attenzione nei confronti dei suggerimenti proposti dai rappresentanti delle professioni presenti. Senza l'esenzione, già contemplata nel D.lgs. 231/2007, infatti, i nuovi adempimenti recherebbero un grave danno all'operare quotidiano di circa 400 mila professionisti, con un aggravio di oneri sproporzionato e superfluo rispetto a quelli che sono i principi posti e le finalità perseguite dalla normativa antiriciclaggio".

Pronti i modelli per la "Nuova Sabatini"

Definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dalla "Nuova Sabatini", ai fini dell'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Le indicazioni sono contenute nella circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 licenziata dal Ministero dello Sviluppo economico, che ha altresì approvato i nuovi modelli per la richiesta delle agevolazioni. Possono usufruire della "Nuova Sabatini" le Pmi che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese (o nel Registro delle imprese di pesca);
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegittimi dalla Commissione europea;

RASSEGNA STAMPA sintesi

- non risultano "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria.

L'agevolazione è inoltre estesa alle imprese estere, sempreché abbiano sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non abbiano una sede operativa in Italia; in tal caso l'impresa proponente è tenuta ad aprire la sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne - attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio - l'avvenuta attivazione e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese.

Lo ha ricordato il Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036. Si ricorda che in materia è intervenuta la legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), il cui art. 1, commi da 52 a 57, ha:

- prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti di banche ed intermediari finanziari;
- rifinanziato la misura per complessivi 560 milioni;
- introdotto una riserva, pari al 20 per cento dello stanziamento di cui sopra, finalizzata alla concessione di finanziamenti per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- previsto - per gli investimenti di cui alla lettera precedente - una maggiorazione del contributo pari al 30 per cento rispetto a quanto previsto dal D.M. 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.

Approvate le specifiche tecniche per studi di settore e parametri

Firmato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento 15 febbraio 2017, n. 33991 di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli studi di settore da parte degli esercenti attività di impresa o arti e professioni che provvedono direttamente all'invio, nonché da parte degli intermediari abilitati all'invio. Le specifiche tecniche sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Con il medesimo provvedimento sono stati infine corretti alcuni refusi presenti nei modelli degli studi di settore WD09B, WD32U, WG33U, WD38U, WG46U, WG88U, YD13U, ed integrate le istruzioni dello studio WG96U.

Si ricorda che i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016, assieme alle relative istruzioni, furono approvati con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2017.

Un vademecum dell'Antitrust a tutela delle imprese che ricevono bollettini ingannevoli

"lo non ci cascol": si chiama così il nuovo vademecum predisposto dall'Autorità Antitrust per tutelare le aziende che ricevono bollettini e moduli ingannevoli.

Questa tipologia di inganno viene solitamente perpetrata attraverso due modalità:

- invio - senza alcuna spiegazione - di bollettini di pagamento precompilati

SPLAFONAMENTO IVA: il punto sul ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 16/E/2017 ha fatto il punto su come sanare, mediante l'ausilio del ravvedimento operoso, lo splafonamento IVA. Tale documento di prassi ha chiarito, finalmente, che le modalità di ravvedimento operoso delineate con la precedente Circolare n. 50/E/2002 rimangono ancora valide.

Splafonamento ai fini IVA: le sanzioni

Con riferimento allo "splafonamento" ovvero il superamento del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale, lo stesso può essere regolarizzato attraverso l'utilizzo di tre distinte procedure, tutte confermate dalla più recente Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017 cui si rinvia:

- emissione di nota di variazione in aumento da parte del fornitore;
- emissione di apposita autofattura;
- in sede di liquidazione IVA periodica.

La sanzione prevista in caso di splafonamento oscilla dal 100 al 200% dell'imposta evasa ed è a carico dell'esportatore abituale. È possibile sanare spontaneamente la violazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. n. 472/1997). Il ravvedimento è percorribile sia che lo splafonamento si riferisca ad acquisti interni che ad importazioni.

Emissione di nota di variazione in aumento da parte del fornitore

Il cessionario/committente può regolarizzare gli acquisti effettuati oltre il plafond disponibile richiedendo al proprio cedente/prestatore l'emissione di un'apposita nota di variazione in aumento dell'IVA non addebitata nella/e fattura/e originarie.

Più nel dettaglio la C.M. 17 maggio 2000, n. 98, (par. 8.2.3) ha chiarito che lo splafonamento può essere regolarizzato chiedendo al fornitore di emettere apposita nota di variazione in aumento per sola imposta (nota di addebito), ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. In tale ipotesi, che prevede il coinvolgimento - non sempre gradito - del cedente/prestatore, l'operatore provvede a versare al fornitore l'ammontare dell'imposta originariamente non applicata. In questo modo, il debito IVA confluisce nella liquidazione periodica del fornitore che ha emesso la nota d'addebito, il quale provvederà a liquidare il tributo originariamente non applicato, "fermo restando l'obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni" a carico del cessionario/committente,

che dovrà apportare le opportune integrazioni in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA. Tenendo presente, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, qualora la violazione commessa non sia stata constatata o accertata.

Emissione di apposita autofattura

Il cessionario/committente può regolarizzare l'avvenuto splafonamento:

- emettendo un'autofattura in duplice esemplare contenente:
- gli estremi identificativi di ciascun fornitore;
- il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute;
- il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile;
- l'importo dell'imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute;
- versando l'IVA non applicata in fattura, oltre agli interessi legali e alle relative sanzioni ridotte (in caso di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997).

Detti versamenti possono essere effettuati tramite il modello F24, indicando - per l'imposta - il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'imposta, per gli interessi il codice tributo 1991 e, per le sanzioni, il codice tributo 8904 - sanzione pecuniaria IVA ravvedimento operoso (Circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, par. 16.12; Circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, par. 3.7. e da ultimo confermate dalla Risoluzione n. 16/E/2017):

- annotando l'autofattura soltanto nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'imposta versata all'Erario in sede di regolarizzazione;
- presentando un esemplare dell'autofattura al competente ufficio delle Entrate; l'altro esemplare, munito del visto di avvenuta regolarizzazione, deve essere, invece, annotato sul registro degli acquisti ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA;
- indicando l'ammontare dell'imposta così regolarizzata nel rigo VE25 ("Variazioni ed arrotondamenti d'imposta" - Modello dichiarazione IVA 2017 anno d'imposta 2016) della dichiarazione IVA annuale, anteposando il segno positivo, e comprendendo tale versamento, comprensivo degli interessi, nel rigo VL29 ("Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto").

Ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta

risultanti dalla predetta autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata (righe da VF1 a VF13), con la conseguenza che l'importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14 ("Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond").

La descritta procedura ha il pregio di non coinvolgere più il cedente o prestatore nella regolarizzazione dell'operazione, atteso che la responsabilità sulla regolarità e correttezza della dichiarazione d'intento e, quindi, anche sulla sussistenza del plafond ancora disponibile incombe unicamente sull'acquirente del bene o servizio (C.M. n. 98/E/2000, rispo- sta 8.2.3).

In sede di liquidazione periodica

Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, come confermato da ultimo nella Risoluzione n. 16/E/2017, risulta possibile procedere a sanare lo splafonamento, mediante ravvedimento in sede di liquidazione periodica. In tal caso il cessionario/committente dovrà versare mediante F24 la sanzione ridotta, inoltre, dovrà presentare un esemplare dell'autofattura (come evidenziato nel caso precedente e con le medesime modalità) al competente ufficio locale dell'Agenzia e annotare la stessa nel registro degli acquisti.

Anche in tale ipotesi, al fine di evitare la doppia detrazione dell'imposta regolarizzata risul-

ta necessario indicare nella dichiarazione annuale l'imposta regolarizzata anche in una posta di debito.

Quindi, analogamente alla procedura di regolarizzazione basata sull'emissione dell'autofattura, il cedente/prestatore deve:

- versare, tramite il modello F24, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200% dell'imposta dovuta – tale sanzione sarà ridotta per effetto del ravvedimento operoso);
- presentare un esemplare dell'autofattura al competente Ufficio Entrate;
- annotare l'altro esemplare di autofattura nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta computata a debito a seguito della registrazione dell'autofattura nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Si fa, inoltre, presente che:

- se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa all'anno nel corso del quale si è verificato lo splafonamento, i dati confluiranno nello stesso periodo in cui è stato effettuato l'acquisto oltre i limiti;
- se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa ad un mese o un trimestre dell'anno successivo, i dati saranno contabilizzati nella dichiarazione annuale successiva a quella in cui si è verificato lo splafonamento.

PIERGIORGIO FRIZZERA

Organizzazione & Sistemi srl

APPRENDISTATO: incentivi di primo livello

Legge 232/16, articolo 1, comma 240

Proroga per il 2017 per i benefici ai datori di lavoro che assumono apprendisti di primo livello. I benefici sono:

- disapplicazione del contributo di licenziamento;
- riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5%;
- sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della Naspi e dello 0,30%, previsto dall'articolo 25, della legge 845/1978

SGRAVI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

E' previsto l'esonero dei contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, instaurate tra il 1° gennaio 2017 e il

31 dicembre 2018, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.250 euro annui, di giovani lavoratori assunti entro sei mesi dall'acquisizione di titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e di terzo grado (qualifica e diploma professionale, certificazione di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, laurea, master, dottorato). L'esonero spetta solo se il giovane lavoratore ha svolto, presso il datore di lavoro che lo assume, attività di alternanza scuola-lavoro nella misura di 400 ore nel triennio finale degli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei.

Il bonus verrà erogato dall'Inps, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, entro i limiti stabiliti dalle risorse disponibili (7,4 milioni di euro nel 2017 e 40,4 milioni di euro nel 2018).

GABRIELLA BENINI

Studio Degasperi/Martinelli

RASSEGNA STAMPA sintesi

con i dati aziendali; in questi casi il più delle volte il mittente finge di essere il soggetto al quale è dovuto un pagamento (ad esempio, la Camera di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);

- invio di un modulo precompilato contenente i dati dell'impresa, senza indicare chiaramente i servizi offerti; si tratta di servizi in apparenza gratuiti ma in realtà onerosi.

Nel vademecum viene anche precisato che un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che accerta la scorrettezza di una pratica commerciale rappresenta un "utile elemento di prova" nelle eventuali azioni legali.

È ufficiale la proroga al 16 ottobre delle dichiarazioni Ires ed Irap

L'art. 13-bis del "milleproroghe" (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), introdotto in sede di conversione, prevede la proroga dal 30 settembre al 15 ottobre 2017 (e quindi al 16, in quanto il 15 cade di domenica) del termine di presentazione delle dichiarazioni Ires ed Irap.

La misura:

- si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo quanto dispone il codice civile;
- vale per il periodo d'imposta nel quale devono essere dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- non si estende alle microimprese (di cui all'art. 2435-ter del codice civile);
- è stata introdotta al fine di agevolare l'applicazione delle nuove norme civilistiche, introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e dai principi contabili, rivisti nelle scorse settimane.

La necessità del coordinamento tra regole civili e tributarie era stata ribadita a più riprese da professionisti ed operatori; una norma al riguardo era "saltata" la prima volta in occasione del "decreto fiscale" di accompagnamento alla Manovra 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) e successivamente della legge di Bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Equitalia avverte:

in circolazione mail-truffa

Con un comunicato stampa Equitalia avverte che continuano ad arrivare segnalazioni di mail-truffa, con i quali si invitano i destinatari a scaricare file o utilizzare determinati link. Al riguardo viene precisato che "Equitalia è assolutamente estranea all'invio di questi messaggi", raccomandando di cestinare tali mail.

Nel comunicato si riportano alcuni esempi di domini utilizzati per l'invio di questi tentativi di truffa: assistenza@creval.it, assistenza@protocol.it, autorizzata@postcert.it, avviso@eq.it, avviso@equ.it, avviso@equitalia.it, b4g112693.329597469@gruppoequitalia.it, b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, 4g232024.871969135@gruppoequitalia.it, b4g340831.290834225@gruppoequitalia.it, b4g37105.7327400958@gruppoequitalia.it, b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, b4g589127.28767122@gruppoequitalia.it, b4g829188.595601231@gruppoequitalia.it, b4g829823.325938126@gruppoequitalia.it,

RASSEGNA STAMPA sintesi

b4g959117.53274326@gruppoequitalia.it,
cifre@equitliaroma.it, equeitalia@sanzioni.it,
equitalia@avvia.it, equitalia@sanzioni.it,
equitalia@sanzioni.it,
equitalia@raccomandata.it,
esecuzioniipressoterzi.pugla@pec.equitaliasud.it,
fatture@gruppoequitalia.it,
fatture-equitalia@fatture-gruppoequitalia.it,
info@unipol.it, info@venetobanca.it,
info_9@intesanapaolo.it, info14@bcpp.it,
info17@bcpp.it, info19@cse.it, info6@bcpp.it,
info28@bper.it, info55@bper.it, info76842@bcca.it,
multe@equitalia.online, noreplay@bancoposta.it,
noreply@certificazione.it, noreply@equitalia.it,
noreply@legge.it, noreply@pec.it,
noreply@postecert.it, noreply@protocol.it,
noreply@equi@eq.it, pagamenti@equitalia.it,
pagamento@equitalia.it,
pagamento@gruppoequitalia.it,
pagamento@equitalia.it,
reply@equi@riscossioni1.it, servizio@equitalia.it,
servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it,
support@update.it, venezia@pec.equitalia.it,
zaeaisrl@pec.it, zueadsl@pec.it,
web_1@postepay.it.

Bonus Sud cumulabile con gli altri incentivi

Il bonus Sud è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute a valere sui medesimi beni: è probabilmente questa la principale novità introdotta in sede di conversione del "decreto per il Mezzogiorno". Viene quindi meno il divieto di cumulo, prima previsto espressamente. Inoltre la misura è stata estesa a tutto il territorio della Sardegna, prima ammessa soltanto per le "zone assistite". L'incentivo in esame è declinato in misura diversa a seconda delle dimensioni del soggetto beneficiario:

- 20 per cento della spesa ammissibile per le piccole imprese;
- 15 per cento per le medie imprese;
- 10 per cento per le grandi imprese.

Si ricorda che il provvedimento è stato approvato dalla Camera ed ora è all'esame della commissione Bilancio del Senato. *Il Sole 24 Ore*, pag. 15, 19 febbraio 2017

Sabatini-ter esclusa per le opere murarie

Con una serie di Faq aggiornate il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcune importanti precisazioni sulla Sabatini-ter. Tra gli aspetti che meritano maggiore attenzione si segnalano i chiarimenti relativi all'ambito applicativo della misura che - ricordiamo - si applica su tutto il territorio nazionale.

Quanto alle spese agevolabili, risultano ammissibili le spese per arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa e ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui viene realizzato l'investimento. Sono invece escluse le spese per l'acquisto di terreni o fabbricati da destinare ad uso produttivo, comprese le opere murarie e gli impianti elettrici ed idraulici. Anche l'Iva è un costo non ammesso, in quanto il contributo dev'essere calcolato su un finanziamento riferito all'investimento ammissibile al netto del tributo.

L'incentivo in esame è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, 232). Contestualmente il Mise ha annunciato la pubblicazione a breve di una circolare in materia.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

MODELLI INTRASTAT 2017: mensili



Tanto tuonò...che alla fine non piove!

Come noto, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti alla compilazione ed alla trasmissione dei cd. "modelli Intrastat", sia per esigenze di carattere fiscale che di carattere statistico.

L'obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi aveva cadenza trimestrale nel caso in cui il contribuente non avesse superato nei 4 trimestri precedenti (distintamente per ciascuna categoria di operazioni - cessioni di beni o servizi resi/acquisti di beni o prestazioni ricevute) il limite trimestrale di 50.000 Euro; aveva invece cadenza mensile in caso di superamento di detta soglia.

Gli elenchi riepilogativi, la cui unica modalità di presentazione consentita è quella telematica, devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

L'art. 4, c. 4, lett b), del D.L. 193/2016 avrebbe previsto, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la soppressione dell'obbligo di presentazione dei modd. INTRA a partire dal 01.01.2017, abrogazione intimamente correlata all'introduzione dell'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute.

Tuttavia, con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017, la stessa Agenzia, insieme ad Agenzia delle Dogane ed Istat, ha annunciato, nelle more della conversione in legge del cd. Decreto Milleproghe, e di definizione del quadro giuridico, il differimento di 1 anno

della soppressione dei modd. INTRA disposta dal Collegato alla Finanziaria 2017.

Precisa altresì la nota che "l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a euro 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017".

Per i soggetti con periodicità mensile, quindi, nulla cambia rispetto al passato in merito alla trasmissione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni registrati nel mese precedente (la prima scadenza "utile" è quella del 27.2.2017, essendo il 25.02 sabato), che avverrà con le consuete modalità; resta invece da chiarire l'obbligo di comunicazione dei servizi Intra-UE ricevuti, dei quali il comunicato stampa non fa menzione.

E' appena il caso di osservare che, atteso il disposto di cui all'art. 3 dello Statuto del contribuente L. 212/2000, in virtù del quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore, non dovrebbero essere applicate sanzioni nel caso di ritardati invii, come confermato dallo stesso Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un incontro sulla Legge di Stabilità 2017 svoltosi il 20 febbraio a Milano; "salve" quindi le trasmissioni relative a gennaio e febbraio.

PAOLO DECAMINADA - LUCIANO IUNI
Studio Decaminada